



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 1534/DecA/32 DEL 30/06/2016**

Oggetto: **Legge Regionale 14 settembre 2015, n. 24 “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni*” – Approvazione procedure operative.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “*Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali*”;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la L.R. 2 marzo 1956, n. 39 e ss.mm.ii., recante “*Norme per l’abolizione dei diritti perpetui di pesca e per disciplinare l’esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna*”;
- VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente “*Modifiche al sistema penale*”;
- VISTA la L.R. 14 settembre 2015, n. 24 recante “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni*”
- CONSIDERATO che, la L.R. n. 24 del 14/09/2015 modificando ed integrando la L.R. n. 39/1956 ed in particolare aggiungendo l’art. 7bis “*Vigilanza e sanzioni*”, al comma 4 ha stabilito che all’irrogazione delle sanzioni amministrative elevate a carico di chiunque peschi in acque concesse per l’esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario, provveda l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
- CONSIDERATO che la succitata L.R. n. 24/2015 all’art. 1, 1° comma, fissa il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie sanzionabili, senza ulteriore definizione di pesi e criteri da utilizzarsi per la determinazione delle stesse;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**CONSIDERATO** altresì, che la succitata L.R. n. 24/2015 all'art. 1, 6° comma, stabilisce che alla violazione delle fattispecie di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTO** l'art. 11 "*Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*" della succitata L. n. 689/1981 che stabilisce che "*Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.*";

**RITENUTO** pertanto indispensabile dover provvedere alla emanazione delle procedure operative per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie sanzionabili ai sensi la L.R. n. 24 del 14/09/2015;

**DECRETA**

**ART. 1** Al fine della determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi la L.R. n. 24 del 14/09/2015 a carico di chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario, sono approvate le procedure operative allegate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**ART. 2** Il presente decreto, redatto in doppio originale, sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della regione all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it). e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari,

**L'Assessore**  
Elisabetta Falchi